



Via Stadio, 11/a - 32036 Sedico (BL)

Tel. 0437 259811 - Fax 0437 259888

Sito: www.cassaedilebl.it

e-mail: operai@cassaedilebl.it

CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI BELLUNO
REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE AI LAVORATORI OPERAI
aggiornato con accordo del 31 luglio 2024

ASSISTENZE EXTRA CONTRATTUALI

La Cassa Edile di Belluno eroga in favore dei propri iscritti le seguenti forme di assistenza:

1. Premio natalità
2. Contributo per figli frequentanti asili nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria (elementare)
3. Contributo di studio per figli frequentanti scuola secondaria di primo grado (scuola media) e scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)
4. Contributo di studio per i figli studenti universitari e ITS
5. Borse di studio per studenti universitari (a concorso)
6. Assegno matrimoniale
7. Contributo per protesi oculistiche
8. Sussidio ai donatori di sangue
9. Sussidio ai donatori di midollo osseo
10. Prestazioni sociali extracontrattuali straordinarie: contributo annuo per dipendenti con familiari di 1° grado non autosufficienti in casa o in RSA; contributo affitto giovani under 40; contributo acquisto prima casa
11. Assegno di invalidità permanente a seguito di infortunio extraprofessionale
12. Assegno funerario
13. Riconoscimento di fedeltà al settore
14. Premio di ingresso nel settore Edile e premio di permanenza nel settore Edile
15. Assistenza straordinaria per casi di particolare gravità
16. Incentivo ai giovani diplomati
17. Interventi a favore di dipendenti di imprese in stato fallimentare o in amministrazione controllata o in concordato preventivo

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE ASSISTENZE

1. Ha diritto alle assistenze di cui al presente Regolamento il lavoratore che sia in regola con i seguenti requisiti:
 - sia iscritto alla Cassa Edile di Belluno al momento della maturazione del diritto e risulti dipendente da impresa in regola con l'invio della documentazione mensile prevista dagli artt. 4 e 5 del "Regolamento Imprese"; in mancanza di detta documentazione, la Cassa Edile terrà in sospenso la pratica fino a tanto che l'impresa non avrà regolarizzato la sua posizione;
 - risultino registrati a suo favore presso la Cassa Edile di Belluno versamenti corrispondenti ad almeno 600 ore ordinarie di lavoro nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto (accordo 23/10/1989);
 - abbia presentato la domanda corredata dei documenti espressamente richiesti caso per caso con le modalità ed entro i termini stabiliti per ogni forma di assistenza.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore mantiene il diritto alle prestazioni per 6 mesi purché possa dimostrare di non aver nel frattempo cambiato settore.
3. In caso di morte del beneficiario, il diritto alle assistenze extra contrattuali di cui ai punti 2,3,4 e 5 permane a favore degli eredi legittimi a carico per la durata massima di NOVE mesi dalla data di decesso.
4. Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, a norma del capoverso 14 dell'art. 38 del C.C.N.L. 7/10/87 e successive modificazioni, si riserva il diritto di adeguare in ogni momento il Regolamento alle esigenze di funzionalità e di disponibilità finanziaria della Cassa.

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE ASSISTENZE

1. Presso la Cassa Edile è costituita una apposita Commissione di esame delle richieste di assistenza. Detta Commissione è composta da: Presidente, Vicepresidente e Direttore della Cassa Edile.
2. A detta Commissione è demandato il compito di accertare, in caso di domande per indennità di morte o di invalidità permanente, le circostanze dell'infortunio e il grado di invalidità. Per l'esame di tali casi può essere chiamato a far parte della Commissione un medico legale nominato dal Comitato di Gestione.
3. La Commissione è autorizzata ad erogare, in casi di particolare bisogno e gravità, contributi a titolo straordinario fino ad un importo massimo di euro 930,00.
4. Poiché la regolamentazione concernente le provvidenze elencate al punto "Assistenze contrattuali" del presente Regolamento deve intendersi formulata in base allo spirito di mutualità che anima la Cassa Edile, viene esclusa ogni analogia con la specifica materia previdenziale ed infortunistica. Su tale spirito deve essere uniformata ogni decisione che la Commissione sarà chiamata ad assumere in ogni caso ed inappellabilmente. Pertanto, in caso di eventuali divergenze tra le parti in ordine all'esecuzione del presente Regolamento, la Commissione agirà uniformandosi all'equità piuttosto che in base allo stretto diritto.

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

1. PREMIO NATALITA'

Il lavoratore, a seguito della nascita di un figlio ovvero dell'adozione o dell'affido, potrà beneficiare di un contributo di euro 500,00 "una tantum".

- **La domanda di contributo, redatta sull'apposito modulo "Domanda di assistenza" e corredata dallo "Stato di famiglia", dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino ovvero dalla data di adozione o dell'affido.**

2. CONTRIBUTO PER I FIGLI FREQUENTANTI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA

- Il contributo è erogato in favore dei figli e assimilati a carico del lavoratore che frequentino l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nelle seguenti misure:
 - a) euro 240,00 per i figli a carico che frequentino il nido;
 - b) euro 190,00 per i figli a carico che frequentino la scuola dell'infanzia;
 - c) euro 140,00 per i figli a carico che frequentino la scuola primaria (elementare).
- Il contributo verrà erogato annualmente agli aventi diritto e sarà pagato entro il 31 dicembre.
- **La domanda va presentata fra il 1° settembre ed il 30 novembre di ogni anno, utilizzando il modello "Domanda di contributo di studio", corredato da certificato di iscrizione e dalla dichiarazione appositamente predisposta di anno in anno, inviata direttamente dalla Cassa Edile o da richiedersi alla stessa.**

3. CONTRIBUTO DI STUDIO PER I FIGLI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- Il contributo di studio è erogato in favore dei figli e assimilati a carico del lavoratore che frequentino le scuole secondarie di primo e secondo grado, nelle seguenti misure:
 - a) euro 180,00 per i figli a carico che frequentino la scuola secondaria di primo grado;
 - b) euro 210,00 per i figli a carico che frequentino la scuola secondaria di secondo grado.
- Il contributo verrà erogato annualmente agli aventi diritto e sarà pagato entro il 31 dicembre.
- **La domanda va presentata fra il 1° settembre ed il 30 novembre di ogni anno, utilizzando il modello "Domanda di contributo di studio" corredato da certificato di iscrizione e dalla dichiarazione appositamente predisposta di anno in anno, inviata direttamente dalla Cassa Edile o da richiedersi alla stessa.**

4. CONTRIBUTO DI STUDIO PER I FIGLI FREQUENTANTI L'UNIVERSITA' E GLI ITS

- Ai figli a carico dei lavoratori edili in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, che frequentino regolari corsi universitari o ITS (Istituti Tecnici Superiori), è concesso un contributo di studio annuale di euro 390,00.
- Analogo contributo è concesso anche agli studenti lavoratori frequentanti regolari corsi universitari, che nell'estate precedente abbiano lavorate nel settore edile in provincia di Belluno ed abbiano maturato almeno 200 ore di lavoro ordinario.
- Il contributo di studio viene concesso per un numero di anni non superiore a quello previsto dal corso di laurea o ITS frequentato. In ogni caso sono esclusi gli studenti fuori corso.
- Il contributo verrà erogato annualmente agli aventi diritto e sarà pagato entro il 31 dicembre.
- **La domanda va presentata fra il 1° settembre ed il 30 novembre di ogni anno, utilizzando il modello "Domanda di contributo di studio" corredato da certificato di iscrizione e dalla dichiarazione appositamente predisposta di anno in anno, inviata direttamente dalla Cassa Edile o da richiedersi alla stessa.**

5. CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI

- La Cassa Edile istituisce, annualmente, un concorso per cinque borse di studio a favore di studenti universitari figli di lavoratori edili iscritti alla Cassa stessa ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, che dimostrino di aver superato tutti gli esami contemplati dal piano di studi con una media non inferiore ai 27/30.
- L'importo di dette borse di studio e le modalità per la partecipazione saranno stabiliti di anno in anno dagli Organi amministrativi della Cassa e verranno resi noti mediante apposito bando.
- Le domande di partecipazione al concorso saranno esaminate dal Comitato di Gestione della Cassa il quale, sulla scorta dei titoli presentati dai candidati, predisporrà, a sua completa discrezione, una graduatoria; le borse di studio saranno concesse ai primi cinque classificati.
- Costituirà titolo preferenziale la frequenza di una facoltà ad indirizzo edile.
- Le borse di studio non sono cumulabili con i contributi di studio. Pertanto, il percepimento della borsa di studio esclude il diritto al contributo di studio.

6. ASSEGNO MATRIMONIALE

- Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Belluno che abbiano contratto matrimonio è assegnato un contributo di euro 350,00.
- **La domanda, redatta sull'apposito modulo "Domanda di assistenza", va presentata entro 90 giorni dalla data delle nozze, corredata dal certificato di matrimonio rilasciato dall'ufficio di stato civile.**

7. CONTRIBUTO PER PROTESI OCULISTICHE

- Il lavoratore potrà beneficiare per sé di un contributo sulla spesa sostenuta e documentata da regolare fattura o ricevuta fiscale.
- Il rimborso sarà previsto nella misura del 100% dell'importo della fattura.
- I contributi si riferiscono esclusivamente all'acquisto di protesi oculistiche (occhiali) senza cambio "visus" certificato. Non vengono pertanto prese in considerazione eventuali spese sostenute per visite specialistiche, medicine, cure o interventi chirurgici.
- Nel corso di un anno solare ogni lavoratore iscritto ha diritto per sé di un contributo per massimo una protesi oculistica che non superi complessivamente l'importo di euro 500,00.
- **La domanda, redatta sull'apposito modulo "Domanda di assistenza" va presentata entro 90 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:**
 - **copia della fattura o ricevuta fiscale autenticata dal lavoratore, con nota relativa al mantenimento del campo visivo, accompagnata da dichiarazione attestante l'identità della persona cui la fattura si riferisce;**
 - **profilo optometrico di un laboratorio ottico certificato.**

8. SUSSIDIO AI DONATORI DI SANGUE

- Il lavoratore iscritto e donatore di sangue potrà beneficiare di un sussidio di 50,00 una volta l'anno in caso di donazione di sangue avvenuta presso uno dei centri di prelievo autorizzati dal Ministero della Sanità, nel limite e quantitativo minimo richiesto per il riconoscimento del diritto del lavoratore ad una giornata di riposo.
- **La domanda di sussidio per la donazione di sangue, redatta sull'apposito modulo "Domanda di assistenza" e corredata dal certificato comprovante l'avvenuta donazione di sangue, dovrà essere presentata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data della suddetta donazione.**

9. SUSSIDIO AI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

- Il lavoratore iscritto che sia stato sottoposto al prelievo di sangue ai fini della "Tipizzazione HLA" potrà beneficiare di un importo forfettario di euro 50,00.
- Ai lavoratori iscritti cui, successivamente alla "Tipizzazione HLA", si sottoporranno alla donazione di midollo osseo, sarà erogato un importo forfettario di euro 120,00.
- **La domanda di sussidio, redatta su apposito modulo "Domanda di assistenza" e corredata dal certificato comprovante l'avvenuto prelievo di tipizzazione o donazione di midollo osseo, dovrà essere presentata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data del suddetto prelievo o donazione.**

10. PRESTAZIONI SOCIALI EXTRACONTRATTUALI STRAORDINARIE

- Per la durata di 3 anni, sino al 30 settembre 2027, a valere sulle somme riconducibili all'Accordo territoriale del 31/07/2024, sono confermate le seguenti prestazioni con specifica modifica al Contributo Affitto Giovani:

10a) CONTRIBUTO ANNUO PER DIPENDENTI CON FAMILIARI DI 1° GRADO NON AUTOSUFFICIENTI IN CASA O IN RSA:

- a) Al lavoratore con familiari in condizioni di non autosufficienza e che ricorra all'aiuto di una badante o che abbia ricoverato da almeno due mesi un familiare in RSA, sarà assegnato un contributo di euro 500,00 all'anno.
- b) **La domanda di contributo, redatta sull'apposito modulo "Domanda di assistenza", dovrà essere integrata presentando un regolare contratto di assunzione della badante, ricevuta della RSA relativa al ricovero del familiare e altro documento comprovante le spese sostenute.**

10b) CONTRIBUTO AFFITTO GIOVANI UNDER 40:

- a) Il lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Belluno con età inferiore ai 40 anni di età e che avrà attivo un regolare contratto di locazione a lui intestato avrà diritto ad un contributo di euro 800,00. La domanda potrà essere inviata una sola volta nel triennio considerato.
- b) **La domanda di contributo, redatta sull'apposito modulo "Domanda di assistenza", dovrà essere integrata presentando un regolare contratto di affitto intestato al lavoratore.**

10c) CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA

- a) Il lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Belluno che attesti la sottoscrizione di un mutuo per l'acquisto della prima casa avrà diritto ad un contributo da parte della Cassa Edile di euro 700,00.
- b) **La domanda di contributo, redatta su apposito modulo "Domanda di assistenza", dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'atto notarile e deve essere integrata presentando l'atto notarile e la documentazione che attesti la contrazione di un mutuo per l'acquisto della prima casa.**

Fatto salvo nuovi accordi tra le parti, le sopracitate prestazioni cesseranno automaticamente senza alcun tacito rinnovo il 30 settembre 2027.

11. ASSEGNO PER INVALIDITÀ PERMANENTE A SEGUITO DI INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

- Al lavoratore edile regolarmente iscritto che, in seguito ad infortunio per cause non inerenti all'attività professionale, ne consegua una invalidità in forma permanente che lo renda inabile al lavoro nel settore dell'edilizia, viene concesso un assegno fino ad euro 3.100,00 il cui importo sarà proporzionato all'entità dell'invalidità accertata e stabilita caso per caso dall'apposita Commissione di cui al punto "Commissione per l'esame delle assistenze" del presente Regolamento.
Clausole particolari:
 - a) L'indennità viene corrisposta soltanto in caso di invalidità a seguito di infortunio che non derivi in alcun caso da attività professionale di qualsiasi tipo.
 - b) Sono compresi nell'indennità i rischi inerenti l'uso e la guida di mezzi di trasporto quali automobili e motociclette di qualsiasi cilindrata, biciclette ed altri mezzi di locomozione purché non impiegati per scopi agonistici.
 - c) Sono escluse le malattie, sia professionali che extraprofessionali e tutti gli infortuni riconosciuti dall'INAIL.
 - d) Sono inoltre esclusi dall'indennità gli infortuni derivanti da sport pericolosi o temerari quali il pugilato, la lotta, l'alpinismo in roccia, i salti dal trampolino, speleologia, volo e qualsiasi attività che preveda l'uso delle armi da fuoco.
 - e) Sono parimenti escluse malattie ed infortuni derivanti da guerre, insurrezioni, tumulti, aggressioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, servizio militare, ubriachezza, proprie azioni delittuose, gravi imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà o per legittima difesa, ingestione o assorbimento volontario di veleni o droghe, o tentato suicidio, o le conseguenze di operazioni chirurgiche.
 - f) Non vengono considerati gli infortuni avvenuti al di fuori del territorio nazionale.
 - g) È a carico del richiedente provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto. La Cassa Edile si riserva, tramite l'apposita Commissione, di determinare inappellabilmente il diritto alle provvidenze.
 - h) Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, la indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
- Computo di invalidità. L'invalidità sarà computata sulla base dei valori percentuali stabiliti con Regolamento interno della Cassa Edile di Belluno. In ogni caso la valutazione del grado di inabilità viene effettuata direttamente e caso per caso dell'apposita Commissione; quindi, i limiti e le percentuali stabiliti nel suddetto regolamento devono considerarsi puramente orientativi.
- **L'infortunio dovrà essere denunciato entro 90 giorni dalla data dell'evento, indipendentemente dalla gravità delle lesioni riportate o dalle conseguenze prevedibili, corredata dall'apposito modulo "Domanda di assistenza". L'invalidità permanente riscontrata, purché sia diretta conseguenza dell'infortunio, sarà indennizzata solo se segnalata entro 9 mesi dalla prima notificazione dell'incidente. La Cassa Edile si riserva di richiedere, caso per caso, tutta la documentazione necessaria ai fini di una più completa definizione della pratica.**

12. ASSEGNO FUNERARIO

- In caso di morte del lavoratore regolarmente iscritto, viene concesso al coniuge superstite (o in sua mancanza, agli eredi legittimi) un assegno funerario di euro 350,00.
- Assegno di pari importo viene concesso al lavoratore iscritto in caso di decesso del coniuge o di un figlio, purché i medesimi risultino a suo carico.
Qualora il decesso del lavoratore iscritto sia avvenuto per conseguenze dirette di un infortunio extraprofessionale, l'assegno sarà di euro 1.240,00, con le limitazioni previste dalle clausole contenute nel precedente punto 11 del presente Regolamento.
- **a) la domanda, redatta sull'apposito modulo "Domanda di assistenza", dovrà pervenire alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data del decesso corredata da "Certificato di morte" e "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l'elenco degli eredi";**
b) in caso di decesso del lavoratore, la domanda dovrà essere firmata dalla vedova o, in sua mancanza, da un erede legittimo;
c) in caso di decesso del coniuge o di un figlio del lavoratore iscritto, la domanda dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione del richiedente da cui risulti che il familiare deceduto era a suo carico;
d) in caso di domanda di assegno funerario per decesso del lavoratore iscritto a seguito di infortunio extraprofessionale, è necessario allegare anche un certificato attestante le cause cliniche del decesso e le circostanze che lo hanno causato.

13. RICONOSCIMENTO DI FEDELTA' AL SETTORE

Il lavoratore che

- all'atto dell'ottenimento della pensione, risulti essere stato iscritto alla Cassa Edile per almeno 15 degli ultimi 20 anni e, di questi, almeno 10 in provincia di Belluno;
- in tale periodo non abbia registrato consecutivamente assenze dal settore superiori ad un anno;
- nei 15 anni di cui al primo punto abbia sempre maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario;
- nell'anno del pensionamento risulti iscritto alla Cassa Edile di Belluno;

riceverà dalla Cassa Edile un riconoscimento per la sua "Fedeltà al Settore". Detto riconoscimento verrà consegnato nel corso dell'annuale cerimonia indetta in occasione della festa di Santa Barbara (4 dicembre).

La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo "Domanda per premio fedeltà al settore"

14. PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE EDILE E PREMIO DI PERMANENZA NEL SETTORE EDILE

- Al lavoratore che non abbia compiuto il 32° anno di età ed inizia la sua prima attività lavorativa – in assoluto – nell'edilizia in provincia di Belluno presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti, o vi si trasferisca per la prima volta da altro settore produttivo, spetta un premio di euro 1000,00 da corrispondere in due volte, l'una chiamata "Premio di ingresso nel settore Edile" e l'altra denominata "Premio di permanenza nel settore Edile", così strutturato:
 - a) 50% alla maturazione di 1000 ore di lavoro normale contrattuale effettivamente lavorate dalla data di inserimento nel settore, senza interruzione per accedere, anche temporaneamente, ad altra attività. Per chi sia in possesso dell'attestato di frequenza rilasciato da C.F.S. – Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno, il premio di ingresso matura dopo 500 ore di lavoro normale effettivamente prestate.
La prestazione è estesa anche ai lavoratori con contratto di apprendistato.
 - b) 50% alla maturazione di 3500 ore di lavoro normale contrattuale effettivamente lavorata dalla data di inserimento nel settore senza interruzione per accedere, anche temporaneamente, ad altre attività.
- Parimenti viene riconosciuto alle imprese titolari dei lavoratori analoghi premi: quello di permanenza a favore dell'azienda verrà riconosciuto al raggiungimento di 3500 ore di lavoro presso l'azienda stessa anche in presenza di più rapporti lavorativi.
- Al fine della quantificazione delle ore necessarie per la maturazione del "Premio di ingresso" e di quella del "Premio di permanenza", lo stato di disoccupazione involontaria non superiore a tre mesi mantiene attiva la possibilità di maturazione della prestazione attraverso il cumulo dei singoli periodi lavorati nel settore.
- I requisiti riferiti alla prestazione lavorativa utile per la maturazione del premio (1000 ore per il "Premio di ingresso" e 3500 ore per il "Premio di permanenza") sono indipendenti da quelli previsti per le altre prestazioni di cui al presente Regolamento.
- Le domande presentate in via preventiva in attesa della maturazione dei requisiti non saranno prese in considerazione.
- **Le domande dovranno essere presentate sugli appositi modelli 30C- 30C/1 corredati dalla certificazione che sarà richiesta e dovranno pervenire alla Cassa Edile entro 180 giorni dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto al premio.**

15. CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

- Come precisato dal punto "Commissione per l'esame delle assistenze" del presente Regolamento, la Commissione per le Assistenze è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo di euro 930,00 individuali.
- Tali contributi sono limitati ai casi di comprovata gravità che non siano contemplati nelle forme di assistenza di cui ai paragrafi precedenti e possono essere erogati anche al di fuori delle clausole previste dal punto "Requisito per il diritto alle assistenze".
- **La domanda deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere una dettagliata illustrazione dei motivi che giustificano la richiesta del contributo straordinario. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a produrre ogni altra documentazione utile ai fini di una migliore valutazione del caso.**

16.INCENTIVO AI GIOVANI DIPLOMATI

- Le parti decidono di erogare un contributo “una tantum” di euro 500,00 a favore dei ragazzi diplomati del percorso triennale che proseguiranno con il IV anno, all’atto della assunzione in un’impresa iscritta in Cassa Edile, una volta terminato il percorso di studi. Analogamente si procederà a favore dei ragazzi che completeranno il percorso di IFTS.

17.INTERVENTI A FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE IN STATO FALLIMENTARE, IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O IN CONCORDATO PREVENTIVO

Ai lavoratori dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile di Belluno e dichiarata fallita, che possano vantare un’anzianità ininterrotta presso tale impresa di almeno 5 anni o minor periodo se l’attività aziendale è inferiore, sono concessi:

- L’anticipazione del 50% dell’ammontare delle somme che l’impresa ha trattenuto al lavoratore ma non ha accantonato alla Cassa Edile nei dodici mesi immediatamente successivi all’ultimo mese di regolarità contributiva;
- La registrazione, ai soli fini del riconoscimento del diritto all’APE (unicamente da parte della Cassa Edile di Belluno), delle ore di lavoro denunciate nei dodici mesi immediatamente successivi all’ultimo mese di regolarità contributiva e anticipazione del 50% dell’importo che, se l’impresa fosse stata in regola con i versamenti, sarebbe stato pagato al lavoratore dalla Cassa Edile di Belluno in occasione della liquidazione annua immediatamente successiva all’interruzione dei versamenti.
- Dette anticipazioni saranno erogate solo dopo che il lavoratore avrà sottoscritto formale impegno a:
 - a) trasferire alla Cassa Edile l’intera somma recuperata a titolo di gratifica natalizia nel caso che, in seguito ad intervento suo personale o di terzi oppure attraverso azione legale, venisse direttamente in possesso di un importo pari o inferiore al 50% del suo credito;
 - b) trasferire alla Cassa Edile l’intera somma da questa anticipata a titolo di gratifica natalizia nel caso venisse direttamente in possesso di un importo superiore al 50% del suo credito.
- Nel caso in cui il credito del lavoratore, a titolo di gratifica natalizia, sia recuperato dalla Cassa Edile attraverso azione legale da esse direttamente intentata, la medesima provvederà a rimettere al lavoratore interessato le eventuali eccedenze sulle somme già anticipate.
- Per quanto riguarda l’APE, la Cassa Edile si impegna ad effettuare l’integrazione della quota già anticipata, qualora la ditta regolarizzasse la sua posizione contributiva.
- Ne deriva che in ogni caso la Cassa Edile assicura al lavoratore il percepimento di metà del suo credito.